



Seduta XI

03/12/10

CITTÀ DI RAGUSA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 268
Data 2 DIC. 2010

OGGETTO: Recepimento del D. L^{vo} n. 59 del 26/03/2010, limitatamente all'art. 64 (somministrazione di alimenti e bevande) e programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione

Dimostrazione della disponibilità dei fondi:

Bilancio 2010 Competenze

Capitolo _____ spese per _____

Funz. _____ Serv. _____ Interv. _____

Addi _____

IL RAGIONIERE CAPO

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Ragusa, li 23/11/2010



Dirigente del Settore XI
dr. Santi Distefano

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Ragusa, li _____

Il Responsabile di Ragioneria

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5°, della legge 08/06/1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, li _____

Si esprime parere favorevole all'adozione dell'atto di cui all'oggetto sotto il profilo della sua legittimità

Ragusa li 29/11/2010



IL SEGRETARIO GENERALE

luca

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n. 59 del 26 marzo 2010 - attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE , relativa ai servizi nel mercato interno - pubblicato sulla GURI n. 94 del 23/04/2010, supplemento ordinario

VISTE le circolari esplicative proprio sulla materia emesse da :

- Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C in data 6 maggio 2010
- Regione Siciliana , Assessorato delle Attività Produttive n. 4 del 06/10/10

VISTA la relazione congiunta del Dirigente del Settore XI Sviluppo Economico e del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive in data 23/11/10 i cui contenuti vengono integralmente ripresi e confermati

RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 122 dell'11/07/2003 con la quale veniva approvato l'adeguamento dei parametri numerici e la sistematizzazione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande e le successive determinazioni sindacali di modifica ed integrazione di parametri, ultima in ordine di tempo la D.S. n. 116 del 16/07/2007 per il triennio luglio 2007 - giugno 2010

PRESO ATTO che l'art. 64 del D.lgs n. 59 del 26 marzo 2010 contempla il rilascio della autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e che è possibile adottare provvedimenti di programmazione limitatamente alle zone da sottoporre a tutela (comma 3)

TENUTO CONTO che i Settori XI Sviluppo Economico, VIII Centri Storici, IX Viabilità e XIV Polizia Municipale in conferenza di servizi appositamente costituita, hanno predisposto, sulla base delle condizioni di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità di alcune zone del territorio comunale, uno schema di programmazione secondo il quale non è possibile consentire ulteriori flussi di pubblico senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità, nelle zone di Ragusa Ibla e di Marina di Ragusa e per le cui indicazioni di dettaglio si rinvia alla apposita cartografia che delimita le zone

DATO ATTO che sulla materia è stata effettuata in data 25/10/2010 la opportuna concertazione con le associazioni di categoria

VISTO l'art.41 della L.R. 26/93 che, attribuendo alla G.M. la competenza nelle materie indicate all'art.15 della L.R. 44/91 ha consolidato l'indirizzo normativo che individua il Sindaco quale organo a competenza generale;

CONSIDERATO che la materia, oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle indicate al ripetuto art. 15 della L.R. 44/91 per cui il provvedimento in esame rientra nella competenza sindacale

D E T E R M I N A

1. **RECEPIRE**, limitatamente all'art. 64, il D.lgs n. 59 del 26 marzo 2010 - attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che liberalizza, in tutto il territorio comunale, l'apertura degli esercizi di somministrazione come disciplinate dalla legge n. 287/1991 e sue modifiche ed integrazioni, fermo restando che l'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali

2. **ADOTTARE**, per le finalità dell'art. 64 comma 3 del superiore decreto, la programmazione degli esercizi di somministrazione, che, limitatamente alle zone del territorio sotto indicate da sottoporre a vincolo, prevede : << non consentire ulteriori aperture, sia di nuovi esercizi di somministrazione di tipo A che di tipo B, nonché di esercizi di tipo A che di tipo B che intendono trasferirsi, nelle parti di territorio comunale delle circoscrizioni di Ragusa Ibla e di Marina di Ragusa, come dettagliatamente delimitate con colorazione in rosso nelle rispettive planimetrie all. A) e B); all' interno delle predette zone è consentito il trasferimento della sede solo previo parere vincolante del Settore XIV - Polizia Municipale che avrà l'onere di verificare, preventivamente, il rispetto delle condizioni di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità >>.
3. **RISERVARSI**, rinviandone le valutazioni all'organo competente, l'adozione di uno specifico atto a valenza generale sulla attuazione della Direttiva Servizi non appena i Settori competenti avranno completato l'analisi sui procedimenti che sono interessati dalla nuova normativa e tenendo conto della ulteriore azione semplificativa prevista dall'art. 49 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 come convertito in legge n. 122 del 30/07/2010
4. **DARE ATTO** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

IL SINDACO

all.: parere Settore XIV - Polizia Municipale, planimetrie all. A) e B
Relazione parte integrante



Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 03 DIC. 2010 fino al 17 DIC. 2010 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 03 DIC. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la determinazione è stata trasmessa in copia al Presidente del Consiglio, ai sensi del 3° comma dell'art.8 della L.R. n.39/97

Ragusa, li 03 DIC. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO C.S.
(Giuseppe Iurato)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03 DIC. 2010 al 17 DIC. 2010

Ragusa, li _____


IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della determinazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente determinazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 03 DIC. 2010 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 03 DIC. 2010 senza opposizione.

Ragusa, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da servire al 03 DIC. 2010 al 17 DIC. 2010.

Ragusa, li 03 DIC. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO C.S.
(Giuseppe Iurato)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE XI

Planificazione Sviluppo Economico del Territorio

Centro Direzionale Zone Artigianale di c.d. Mugna - tel. 0932 676460/1/2/3/4 - fax 0932676471; e-mail: spedizioni@comune.ragusa.it

prot. n°

Ragusa 23/11/10

risposta a nota n.

del

**OGGETTO: Recepimento del D. L^{vo} n. 59 del 26/03/2010, limitatamente
all'art. 64 (somministrazione di alimenti e bevande) e programmazione
delle aperture degli esercizi di somministrazione.**

AL SIG. SINDACO

S E D E

R E L A Z I O N E

Com'è noto, la materia della somministrazione di alimenti (che avviene in ristoranti, trattorie, pizzerie ed esercizi simili) e bevande (bar, caffè, birrerie ed esercizi simili) riguarda tutti quegli esercizi dove i prodotti vengono serviti per poter essere consumati sul posto nei locali stessi dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico e adeguatamente attrezzata. Il tema è uno di quelli ampiamente focalizzati e rivisti nell'ultimo decennio dai diversi legislatori (europeo, statale e regionale) poiché tratta di un servizio che, sia per il sensibile cambiamento delle abitudini dei consumatori, sia per il ruolo che tali attività svolgono in funzione di rivitalizzazione di quartieri, anche per il concomitante sviluppo di altre formule per il consumo di alimenti (artigiani del settore alimentare quali pizzerie al taglio, rosticcerie, focaccerie, ecc.), è argomento di continui assestamenti normativi nonché di criticità riscontrate dagli organi di polizia amministrativa e locale e dagli uffici preposti alle istruttorie e verifiche necessarie.

Con il Decreto-Legge 4 luglio 2006 n. 223 (cd. decreto Bersani) convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248, era stato avviato una prima fase del processo di liberalizzazione anche di tali attività. Infatti all'art. 3 "Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale", si era previsto che le attività commerciali e quelle di

somministrazione di alimenti e bevande fossero svolte, tra l'altro, senza le limitazioni in precedenza fissate dalla normativa, tra le quali rientrava anche il rispetto di "quote di mercato predefinite" (il cd. "contingentamento delle autorizzazioni").

In pratica tale Decreto aveva aperto a principi di libera concorrenza sul mercato senza definire altri o diversi parametri di programmazione di un settore del commercio assai rilevante sotto il profilo sociale. In mancanza di apposita normativa regionale di riferimento il nostro Comune ha regolamentato la materia applicando, in maniera pedissequa ma aperta ai cambiamenti, la normativa nazionale (legge n. 287 del 1991) con l'adozione di Norme e direttive per le attività di somministrazione approvate con una serie di Determinazioni Sindacali (dalla D.S. n. 122 del 11/07/2002 - << rideterminazione, ai sensi della'art. 3 della legge n. 287/91 dei parametri numerici per pubblici esercizi di somministrazione di tipologia A e B >> - , alla più recente D.S. n. 116 del 16/07/2007 - << integrazione D.S. n. 122 dell'11/07/2003 " riepilogo norme regolamentari vigenti in materia di autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande - revisione parametri per il triennio 2007-2010 delle autorizzazioni di tipo A e B >>) con le quali, dopo una adeguata concertazione con le associazioni di categoria ed il parere della Commissione comunale apposita, venivano predisposti i piani di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Le regole relative al rilascio delle autorizzazioni all'apertura e allo svolgimento di tali attività venivano fissati da atti gestionali dirigenziali (la più recente la D.D. n. 8 del 28/01/2010) che fissano puntualmente criteri e modalità operative legate principalmente alla adozione di un bando pubblico per il rilascio delle autorizzazioni che, per vari motivi, rientravano nella disponibilità del Comune o che, per adeguamenti alla mutate condizioni sociali, venivano aggiunte a quelle esistenti.

Il recente Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE ai servizi nel mercato interno"*, cosiddetta "direttiva servizi" o "direttiva Bolkestein" prevede all'art. 64, comma 3 a, carico dei Comuni, l'obbligo di predisporre il "Piano di programmazione comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" "... *limitatamente ad alcune zone del territorio da sottoporre a tutela*".

Tuttavia, tale programmazione non può non tener conto, anzi deve, dei principi dettati dall'Unione europea con la già richiamata direttiva comunitaria 2006/123/CE e recepiti dal nostro ordinamento con il citato Decreto, che prevede che l'esercizio delle attività per la somministrazione di cibi e bevande può essere soggetto a divieti o

limitazioni nelle zone da sottoporre a tutela solo allorquando la programmazione si basi su ragioni di sostenibilità ambientale (traffico, rumore, ecc.), sociale (consumo di alcolici, ecc.) e di viabilità (parcheggi, ecc.) garantendo nel contempo la vivibilità del territorio e la mobilità dei residenti. La direttiva vieta in ogni caso criteri di programmazione della rete dei pubblici esercizi che si basino su verifiche di natura economica, quali l'esistenza di un bisogno economico o la prova di una domanda di mercato (ad es: l'entità delle vendite di alimenti e bevande o la presenza di altri esercizi di somministrazione). Viene fatta altresì salva la possibilità che il Comune si ponga l'obiettivo di salvaguardare anche le zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Nell'ambito del nuovo quadro normativo venutosi a delineare dopo l'emanazione delle disposizioni sopra citate, emerge una diversa e nuova funzione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando la precedente impostazione della pianificazione basata sul numero chiuso, si apre a nuovi obiettivi di "sostenibilità ambientale" da rendere al consumatore e all'intero sistema dell'economia urbana. È di tutta evidenza che la presenza sul territorio di una equilibrata rete di esercizi di somministrazione eserciti un ruolo determinante in termini di servizio al consumatore e vitalità del territorio e svolga inoltre una funzione aggregante e sociale. Tale funzione non può tuttavia generare conflitti o disequilibri con le esigenze di qualità della vita di chi vive nei pressi dell'esercizio, né far venire meno il principio di sostenibilità a carico del contesto urbano entro cui il punto di somministrazione va a collocarsi (viabilità, ecc.). Secondo l'impostazione data dalla normativa sopra richiamata, gli obiettivi della programmazione degli esercizi di somministrazione devono tenere conto delle scelte complessive di governo del territorio definite dall'Amministrazione comunale, in grado di valutare le ricadute che le decisioni politiche attuate in un settore produttivo comportano sull'intero contesto urbano. Più in particolare, la rete territoriale delle attività per la somministrazione deve essere improntata al soddisfacimento non solo di un criterio di apertura del mercato alla concorrenza, ma anche degli interessi della collettività, quali:

- tutela dell'ordine pubblico;
- tutela della salute e delle condizioni di vivibilità;
- tutela dei consumatori e degli utenti, nel duplice aspetto della garanzia del servizio/qualità e di tutela della concorrenza;

- conservazione e salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico e artistico;
- tutela della sostenibilità sociale e ambientale.

Si evidenzia che sulla materia sono state emanate, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico la circolare n. 3635/C in data 6 maggio 2010 e da parte della Regione Siciliana, Assessorato delle Attività Produttive, la circolare n. 4 del 06/10/10, che con sfumature e valutazioni ampie sulla applicabilità della intera direttiva confermano le considerazioni che sono state prima enunciate.

Tutto ciò premesso, unitamente ai Settori VIII Centri Storici, IX Viabilità e XIV Polizia Municipale in conferenza di servizi appositamente costituita, è stata predisposta, sulla base delle condizioni di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità di alcune zone del territorio comunale, una programmazione sulle nuove aperture e che prende atto della impossibilità di consentire ulteriori flussi di pubblico senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità, nelle zone di Ragusa Ibla e di Marina di Ragusa e per le cui indicazioni di dettaglio si rinvia alla apposita cartografia che delimita le zone; successivamente sulla materia è stata effettuata, in data 25/10/2010, la opportuna concertazione con le associazioni di categoria.

Si rimette la pratica alla attenzione del sig. Sindaco per l'adozione, se vengono condivisi i contenuti della presente relazione, di una apposita determinazione sulla base dello schema all'uopo predisposto.

IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(geom. Franco Gintolo)



IL DIRIGENTE DEL
SETTORE XI SVILUPPO ECONOMICO
(dr. Santi Distefano)

